



3483

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri"*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e, in particolare, l'articolo 6-bis;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante *"Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 178 del 2009, il quale stabilisce che *"Sono organi della Scuola: c) il Presidente [...]"*;

VISTO, altresì, l'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 178 del 2009, il quale prevede che *"[...] Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed è scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello Stato o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. [...]"*;

VISTO, l'articolo 14, comma 1, del citato decreto legislativo n. 178 del 2009, il quale prevede che: *"Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."*





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante *“Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”* e, in particolare, l'articolo 1, il quale prevede che la Scuola superiore della pubblica amministrazione sia denominata Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2021, con il quale la prof.ssa Paola Severino, professore ordinario collocato in quiescenza da parte dell'Università Luiss Guido Carli di Roma, è stata nominata, a titolo gratuito, Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) per la durata di quattro anni, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 178 del 2009;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2025, con il quale la prof.ssa Paola Severino è stata confermata nell'incarico di Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), per un periodo di quattro anni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2026, con il quale a seguito delle dimissioni rassegnate la prof.ssa Paola Severino dall'incarico di Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, è stata disposta, a decorrere dal 2 luglio 2026, la cessazione degli effetti del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2025;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 2 luglio 2026, il suindicato incarico si è reso vacante e, pertanto, occorre procedere alla nomina del nuovo Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione;

VISTA la nota n. 1599 del 28 luglio 2026, con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione, ai sensi del citato articolo 7 del decreto legislativo n. 178 del 2009, ha proposto la nomina del prof. Gennaro Terracciano, ordinario di diritto amministrativo nell'Università degli studi di Roma “Foro italico”, nel citato incarico di Presidente;

VISTO il *curriculum vitae* del prof. Gennaro Terracciano, dal quale emerge il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 178 del 2009;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTE le dichiarazioni rese dal prof. Gennaro Terracciano in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

RITENUTO di nominare, per la durata di quattro anni, il prof. Gennaro Terracciano nell'incarico di Presidente della SNA, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.178 del 2009;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione;

DECRETA

ART. 1

(Nomina del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione)

1. Il prof. Gennaro Terracciano è nominato Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) per la durata di quattro anni.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 04 AGO. 2026

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

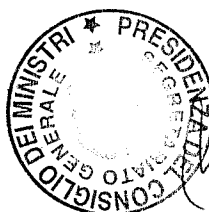
VISTO E ANNOTATO 2856/2026

Roma, 06.08.2026

IL REVISORE

Micoli

IL DIRIGENTE



**PER COPIA CONFORME
IL FUNZIONARIO**

Manuello Schiavone



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

Si attesta che il provvedimento numero sn del 04/08/2026, con oggetto PRESIDENZA - DPCM 04/08/2026 - Prof. Gennaro TERRACCIANO - nomina a Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA). pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0048276 - Ingresso - 06/08/2026 - 14:42 ed è stato ammesso alla registrazione il 12/08/2026 n. 2375

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE

(Firmato digitalmente)


PER CONFORME
IL CAUSIDARIO
Manalunga Schiavone



CORTE DEI CONTI